

**DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2012**  
**540/2012/R/GAS**

**INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI *DEFAULT* SULLE RETI DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 13 dicembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012 (di seguito: DM 3 agosto 2012);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e in particolare l'Allegato A, recante “Testo integrato morosità gas” (TIMG);

- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 207/11);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/com (di seguito: deliberazione 166/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2013, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2013, 353/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 e il decreto legislativo 164/00 attribuiscono all'Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera del gas naturale, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, il dispacciamento, il trasporto e la distribuzione, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, nonché dei contratti tra imprese di trasporto, o di distribuzione e i rispettivi utenti (venditori all'ingrosso o al dettaglio), si possono verificare, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore; in tali casi, i clienti finali che soddisfano determinati requisiti, hanno diritto, ai sensi della legge 239/04 e del decreto legislativo 93/11, di essere forniti da un fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), individuato sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico e secondo la disciplina definita dall'Autorità;
- non sempre, tuttavia, in assenza di un venditore è possibile attivare il FUI perché, ad esempio, il cliente non ha diritto a beneficiarne, oppure perché la gara per l'individuazione del FUI è andata deserta; in tali casi, i consumi del cliente finale determinano una situazione di prelievo indebito di gas dalla rete, non bilanciato da corrispondenti immissioni (di seguito: prelievo diretto), ciò che comporterebbe la necessità di provvedere alla disalimentazione fisica del relativo punto di riconsegna, anche a garanzia della sicurezza del sistema;
- per i periodi in cui i predetti prelievi, di fatto, si verificano (ossia sino alla disalimentazione fisica del punto, ovvero sino a quando un nuovo venditore acquisti titolo a prelevare dalla rete di trasporto/distribuzione presso il punto di riconsegna interessato), si pone l'esigenza di garantire la sicurezza mediante il bilanciamento dei predetti prelievi; quest'ultima attività rientra nell'attività di dispacciamento la quale, ai sensi degli articoli 8, 16 e 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, è svolta dalle imprese di trasporto e di distribuzione, ciascuna nella propria rete, secondo le norme dettate dall'Autorità;
- con riferimento alle reti di distribuzione, l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, anche in coerenza con quanto previsto dell'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 93/11, ha istituito e regolato il c.d. servizio di *default*, erogato dall'impresa di distribuzione competente al fine di garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi diretti effettuati dal

cliente finale (privo di un fornitore) titolare del punto di riconsegna per il quale non ricorrano i presupposti per l'attivazione del FUI o ne sia comunque impossibile l'attivazione (di seguito: SdD Distribuzione);

- la predetta regolazione è stata completata con la deliberazione 352/2012/R/gas, con cui l'Autorità ha introdotto meccanismi di copertura dei costi dell'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD Distribuzione, comprensivi di un'adeguata remunerazione; inoltre, ha fissato all'1 gennaio 2013 l'entrata in operatività della disciplina del SdD Distribuzione;
- con riferimento alle reti di trasporto, con la deliberazione 249/2012/R/gas, l'Autorità ha introdotto un analogo servizio con riferimento ai prelievi diretti effettuati presso i punti di riconsegna della rete di trasporto (c.d. servizio di *default* trasporto – di seguito: SdD Trasporto); inoltre, con tale provvedimento, l'Autorità ha regolato anche il diritto dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto responsabile dell'erogazione del SdD Trasporto, di svolgere procedure per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di utente dei servizi di trasporto e di bilanciamento nei casi in cui si verificano situazioni di prelievi diretti (di seguito: fornitori transitori trasporto o FT<sub>T</sub>); a quest'ultimo riguardo, con la deliberazione 363/2012/R/gas, l'Autorità ha approvato le modalità di selezione dei FT<sub>T</sub> (predisposte dall'impresa maggiore di trasporto) e disciplinato appositi meccanismi di copertura degli oneri relativi alla morosità dei soggetti serviti dal fornitore transitorio;
- in merito, infine, ai punti di riconsegna allacciati alle reti di trasporto e alle reti di distribuzione che hanno diritto al fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), con la deliberazione 353/2012/R/gas l'Autorità ha integrato, in considerazione di quanto previsto dal DM 3 agosto 2012, la disciplina relativa al FUI a partire dall'1 ottobre 2012 e, in particolare, ha:
  - previsto che abbiano diritto all'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, i clienti finali titolari di punti di riconsegna:
    - a) disalimentabili rientranti nelle tipologie di cui al Titolo IV, Sezione I del TIVG che, per cause indipendenti dalla loro volontà, risultino privi di un fornitore;
    - b) non disalimentabili, che, per qualsiasi causa, si trovino senza un fornitore;
  - definito gli indirizzi per lo svolgimento, da parte dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: AU), delle procedure concorsuali per la selezione dei FUI;
  - definito un apposito meccanismo di reintegrazione morosità;
- in considerazione della regolazione sopra richiamata, l'attivazione del SdD Distribuzione può avvenire con riferimento a un cliente finale titolare di un punto di riconsegna per il quale si trovi, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale:
  - a seguito della risoluzione del contratto di fornitura per morosità del cliente finale nei casi di punti di riconsegna disalimentabili;
  - a seguito della risoluzione del contratto di fornitura per cause diverse dalla morosità del cliente finale, qualora il cliente finale non abbia i requisiti per l'attivazione del FUI o, pur sussistendo i requisiti, ne sia impossibile l'attivazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il SdD Distribuzione è un particolare servizio di dispacciamento sulla rete di distribuzione volto ad assicurarne il bilanciamento nei casi di prelievi diretti; pertanto, responsabile del servizio è l'impresa di distribuzione, come stabilito in termini generali dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 164/00 e come ribadito dal puntuale obbligo introdotto dall'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 93/11;
- ai fini dell'erogazione del SdD Distribuzione l'impresa di distribuzione è libera di adottare le modalità organizzative ritenute opportune, potendo ricorrere a qualsiasi forma di *outsourcing* in merito alle varie attività rientranti nel SdD Distribuzione (approvvigionamento, fatturazione), compresa la possibilità di avvalersi di una società di vendita del medesimo gruppo societario;
- inoltre, l'impresa di distribuzione è anche libera di organizzare autonomamente e svolgere procedure per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di utente del servizio della distribuzione nel caso si verifichino situazioni di prelievi diretti (di seguito: fornitore transitorio distribuzione o FT<sub>D</sub>), evitando in tal modo l'attivazione del SdD Distribuzione; in tale caso, tuttavia, l'impresa di distribuzione resta comunque responsabile di garantire il bilanciamento mediante l'erogazione del SdD Distribuzione, nei casi in cui e per il periodo in cui, per qualunque motivo, fosse impossibile garantire l'operatività dei predetti fornitori transitori;
- a quest'ultimo riguardo, sono pervenute segnalazioni da parte di alcune imprese di distribuzione e da una loro associazione nonché da alcune imprese di vendita, che hanno evidenziato l'esigenza che l'Autorità intervenga a regolare la selezione di fornitori transitori, con previsioni analoghe a quelle adottate con riferimento alle reti di trasporto con le deliberazioni 249/2012/R/gas e 363/2012/R/gas.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il quadro regolatorio della disciplina del SdD distribuzione, seppur già definito in maniera organica, richiede il chiarimento di alcune fattispecie nonché completamento di alcuni aspetti tecnici di minor rilievo.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno regolare il diritto dell'impresa distributrice di organizzare e svolgere procedure a evidenza pubblica al fine di selezionare in modo trasparente e non discriminatorio, uno o più FT<sub>D</sub> i quali si impegnino ad assumere la qualifica di utenti del servizio di distribuzione; e che sia a tal fine necessario definire criteri per la gestione delle predette procedure nonché per l'erogazione delle forniture da parte dei venditori eventualmente selezionati;
- a tal fine, sia necessario tenere conto delle specifiche esigenze delle imprese di distribuzione di minore dimensione le quali potrebbero incontrare difficoltà organizzative nella gestione efficiente delle procedure di selezione dei FT<sub>D</sub>; e che tali esigenze possano essere soddisfatte prevedendo la gestione centralizzata di procedure per la selezione di una o più imprese di vendita che si impegnino ad agire in qualità di FT<sub>D</sub> nei confronti delle imprese distributrici che ne facciano richiesta;

- in conseguenza di quanto sopra, sia necessario:
  - adottare i criteri generali per la gestione delle procedure di selezione di uno o più FT<sub>D</sub>, prevedendo altresì che le imprese di distribuzione possano, invece di indire direttamente tali procedure, aderire agli esiti di procedure concorsuali gestite da un soggetto unico a livello nazionale;
  - individuare in AU il predetto soggetto gestore delle procedure a livello nazionale, in ragione dell'esperienza maturata da tale società nelle attività di selezione di altri soggetti fornitori di ultima istanza sia nel settore del gas (FUI) sia nel settore elettrico (esercente la salvaguardia);
  - regolare le modalità per l'erogazione delle forniture da parte dei venditori eventualmente selezionati stabilendo, tra l'altro, che l'impresa di distribuzione abbia la facoltà di decidere, prima dello svolgimento delle sopramenzionate procedure concorsuali, se avvalersi del FT<sub>D</sub>;
  - introdurre meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento per i venditori eventualmente selezionati;
- sia opportuno, al fine di garantire che l'operatività della fornitura transitoria avvenga in coerenza con i tempi previsti per l'operatività del SdD Distribuzione e nelle more dell'espletamento delle suddette procedure per la selezione dei FT<sub>D</sub>, prevedere che ciascuna impresa di distribuzione possa richiedere al FUI territorialmente competente, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, di svolgere le funzioni di FT<sub>D</sub>;
- nei casi di cui al precedente punto, poiché il FUI si troverebbe di fatto a erogare un servizio analogo alla fornitura da parte del FT<sub>D</sub>, questi abbia comunque titolo ad applicare le condizioni economiche offerte per l'erogazione del predetto tipo di fornitura nonché ad usufruire degli appositi meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento previsti per il FT<sub>D</sub>;
- necessario prevedere che, alla luce dei tempi di comunicazione e svolgimento transitorio da parte del FUI delle funzioni del FT<sub>D</sub>, l'attivazione del SdD Distribuzione avvenga con effetto dall'1 febbraio 2012.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia necessario, tenuto conto delle osservazioni emerse nei gruppi di lavoro in materia di SdD Distribuzione nonché delle segnalazioni pervenute dagli operatori e da un'associazione dei medesimi:
  - a) fornire chiarimenti per alcune specifiche fattispecie quali:
    - i. la procedura in caso di richiesta di cessazione amministrativa del servizio di distribuzione per disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, ai sensi del comma 16.2, lettera b), della deliberazione 138/04, qualora il medesimo cliente finale non si accordi o non presenzi all'appuntamento con l'impresa di distribuzione, impedendo, di fatto, la disattivazione fisica del punto di riconsegna;
    - ii. la durata del SdD Distribuzione, per i punti di riconsegna aventi diritto al FUI, qualora non sia stato possibile attivare il FUI;
    - iii. una più precisa individuazione delle prestazioni della disciplina della qualità commerciale e di tutela del consumatore a cui il cliente finale fornito dal FUI (art. 31bis.6 del TIVG) o dal SdD Distribuzione (art. 34.3, lettera b, del TIVG) non ha diritto;
    - iv. una più precisa individuazione dell'elemento  $\beta$  della componente  $C_{def}$  di cui al comma 34.1, lettera a), del TIVG;

- b) procedere al completamento di alcuni aspetti tecnici di minor rilievo quali:
  - i. la revisione della procedura di ricalcolo degli ammontari di perequazione del SdD Distribuzione in seguito all'acquisizione dei dati di misura e all'incasso dei crediti da parte delle imprese di distribuzione al fine di allineare la normativa prevista per il SdD Distribuzione con la normativa per i FUI;
  - ii. il dettaglio delle modalità di determinazione dei crediti relativi ai meccanismi di reintegrazione degli oneri morosità con riferimento ai casi in cui è possibile richiedere il rimborso dell'IVA;
- necessario, tenuto conto della presenza dei FT<sub>D</sub>, modificare i tempi di attivazione dei servizi di ultima istanza in caso di morosità del cliente finale

## DELIBERA

### Articolo 1

#### *Modifiche al TIVG*

1.1 Il TIVG è modificato nei termini di seguito riportati:

- a) all'articolo 1, dopo la definizione “**esercente la vendita gas diversi**” è aggiunta la seguente definizione:

“**FT<sub>D</sub>**: è il fornitore transitorio del servizio di distribuzione individuato ai sensi del comma 30.3 del presente provvedimento;”;

- b) all'articolo 30, dopo il comma 30.2, sono aggiunti i seguenti commi:

“30.3 L'impresa di distribuzione può richiedere, secondo le tempistiche di cui al comma 49.5, che la fornitura relativa ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera b), per i quali dovrebbe essere attivato il servizio di *default* sia garantita da uno o più FT<sub>D</sub>, individuati mediante procedura a evidenza pubblica. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla successiva Sezione 4.

30.4 L'impresa di distribuzione è comunque tenuta a erogare il servizio di *default* di cui al comma 30.1, lettera b) e al comma 30.2:

- a) qualora il FT<sub>D</sub> non sia stato individuato o non sia in grado di svolgere il servizio;
- b) la richiesta di attivazione del FT<sub>D</sub> non comprenda i dati previsti al comma 47.1;
- c) al termine di cui al comma 45.3 senza che sia stata conclusa la procedura di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura di cui al comma 45.5.”;
- c) al comma 31bis.6, le parole “qualità commerciale e” sono sostituite con “qualità commerciale della vendita e”;
- d) al comma 31quinq.2, numero 3), la definizione di *CNI<sub>sFUI</sub>* è sostituita con la seguente:

- “ $CNI_{sFUI}$  è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall’emissione delle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a), avvenuta nel mese  $m$  della sessione  $sFUI$  del periodo  $pFUI$ , comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
- degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale,
  - dei crediti eventualmente ceduti,
  - degli importi oggetto di rateizzazione,
  - degli ammontari relativi all’IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, limitatamente a fatture emesse a partire dal 1 febbraio 2013, l’impresa distributrice ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell’incasso;”;
- e) al comma 31sexies.8 le parole “comma 31quinquies.2.” sono sostituite dalle seguenti parole “comma 31quinquies.2, e degli importi relativi all’IVA precedentemente versata per cui l’esercente ha ottenuto il rimborso”;
- f) dopo il comma 33.2 è aggiunto il seguente comma:  
 “33.2bis Nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto ii. il servizio di *default* è fornito fino all’attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato al comma 35”;
- g) al comma 34.1bis, la lettera a) è sostituita con la seguente:  
 “a. il massimo parametro  $\beta$  offerto tra tutti i fornitori di ultima istanza selezionati in sede di procedure concorsuali ai fini dell’aggiudicazione del servizio, considerando tutte le aree di prelievo;”
- h) il comma 34.1ter è sostituito dal seguente comma:  
 “34.1ter Il valore del corrispettivo  $\tau_j(SdD)$  è fissato pari a:
- a) 15,00 euro per punto di riconsegna per anno, a partire dall’operatività del servizio di *default* e sino all’operatività del  $FT_D$  in esito alle procedure di cui all’articolo 49. Tale valore è aggiornato dall’Autorità al termine del primo biennio di erogazione del servizio di *default*, tenendo conto dei costi relativi alla fatturazione per i clienti finali cui è erogato il servizio di *default*.
  - b) il valore della parte variabile della componente commercializzazione, di cui al comma 49.3, lettera d), offerta dal  $FT_D$  in sede di procedura, a partire dall’operatività del  $FT_D$ .”;
- i) al comma 34.3, lettera b), le parole “qualità commerciale e” sono sostituite con “qualità commerciale della vendita e”;
- j) al comma 37.3, lettera a), le parole “dal 1 gennaio 2013” sono sostituite con le parole “dall’operatività del servizio di *default*”;
- k) dopo il comma 37.5 è aggiunto il seguente comma:  
 “37.6 Le imprese di distribuzione che si avvalgono della facoltà di cui al comma 49.5 versano al Conto per i servizi di ultima istanza, di cui

all'articolo 97-quater del RTDG, l'incremento  $\Delta t(cot)_t$ , della componente  $t(cot)_t$ , di cui al comma 37.3, lettera a).”;

- l) al comma 42.2, lettera a), la definizione di  $CNI_{q,m+6}$  è sostituita con la seguente:  
“ $CNI_{q,m+6}$  è il credito non incassato decorsi almeno 6 (sei) mesi dall'emissione di una o più fatture, avvenuta nel mese  $m$  del trimestre  $q$ , comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
- degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale,
  - dei crediti ceduti,
  - degli importi oggetto di rateizzazione,
  - degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'impresa distributrice ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso;”;
- m) al comma 43.2, lettera c), la definizione di  $\overline{CNI}_p$  è sostituita con la seguente:  
“ $\overline{CNI}_p$  è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture, comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
- degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale,
  - degli importi oggetto di rateizzazione,
  - dei crediti ceduti;
  - degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'impresa distributrice ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso;”;
- n) al comma 43.3, lettera a) la definizione di  $CNI_{q,m+12}$  è sostituita con la seguente:  
“ $CNI_{q,m+12}$  è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 43.1, lettera a) comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
- degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale,
  - degli importi oggetto di rateizzazione,
  - dei crediti ceduti,
  - dei crediti anticipati dalla Cassa nell'ambito del meccanismo di anticipo crediti non riscossi di cui all'Articolo 42,
  - degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'impresa distributrice ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso;”;
- o) dopo il comma 43.3 è aggiunto il seguente comma 43.4:

“43.4 Ai fini della determinazione dell’ammontare di anticipo crediti  $AAC_{SdDq}$ , di cui all’articolo 42 e degli ammontari degli oneri della morosità  $CNI_p$  e  $C_{SdD,mor,eff p}$  di cui all’articolo 43 sono ammessi esclusivamente gli oneri sostenuti relativamente a clienti finali:

- i. costituiti in mora, ai sensi degli articoli 4 e 15 del TIMG, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti e, nei casi di punti di riconsegna disalimentabili, a porre in essere tutte le attività necessarie per realizzare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna di cui al comma 17.5 del TIMG;
- ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali l’impresa distributrice ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito.”;

p) il comma 44.8 è sostituito al seguente:

“44.8 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute alla Cassa in relazione ai meccanismi di perequazione, ai sensi del comma 44.6, non vengano completate dall’impresa distributrice entro 3 (tre) mesi dai termini previsti dal medesimo comma 44.6, l’impresa distributrice riconosce alla Cassa un interesse di mora pari all’Euribor a dodici mesi base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, calcolato a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo ai termini di cui al medesimo comma 44.6.”;

q) al comma 44.9 le parole “del quarto mese” sono sostituite con le parole “del terzo mese”;

r) il comma 44.10 è sostituito dal seguente comma:

“44.10 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 44.3, si registrassero delle variazioni degli importi di cui agli articoli 41 e 43, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di *default*, l’impresa di distribuzione comunica alla Cassa:

- a) entro la scadenza utile per la prima sessione di perequazione specifica della morosità disponibile, qualsiasi variazione degli importi che rientrano nel calcolo degli ammontari di perequazione  $AP_{SdD,mor p}$ , di cui al comma 43.2, avvenuta successivamente ai termini di cui al comma 44.3, lettera c). Tale comunicazione deve essere redatta secondo il modello pubblicato dalla Cassa e deve fornire separata evidenza delle variazioni di ciascun importo di cui all’articolo 43, e degli importi relativi all’IVA precedentemente versata per cui l’esercente ha ottenuto il rimborso;
- b) entro l’ultimo giorno del mese successivo l’ultimo trimestre di ciascun anno solare, le informazioni necessarie per il calcolo dei conguagli degli ammontari della perequazione del servizio di *default*, relativi a sessioni di perequazione trimestrali dell’anno medesimo o di anni solari precedenti.”;

s) il comma 44.11 è sostituito dal seguente comma:

- “44.11 In seguito alla comunicazione di cui al comma 44.10, lettera a), entro i cinque anni successivi la prima sessione di perequazione specifica della morosità in cui i crediti potevano essere ammessi, la Cassa:
- a) aggiorna i valori del credito non incassato  $CNI_{q,m+12}$ , dell'ammontare degli oneri della morosità  $C_{SdD,mor,eff p}$  nonché degli altri importi di cui all'articolo 43,
  - b) ridetermina gli ammontari di perequazione specifica della morosità  $AP_{SdD,mor,p}$ ,
  - c) versa l'eventuale somma spettante all'impresa di distribuzione o richiede il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare  $AP_{SdD,mor,p}$ , nei termini di cui ai commi 44.7 e 44.6.”;
- t) dopo il comma 44.11 sono aggiunti i seguenti commi:
- “44.11bis In seguito alla comunicazione di cui al comma 44.10, lettera b), la Cassa provvede all'aggiornamento delle somme spettanti all'impresa di distribuzione o alla Cassa medesima.
- 44.11ter Le comunicazioni di cui ai commi 44.3 e 44.10 devono essere accompagnate, almeno con cadenza annuale, da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIU.”;
- u) dopo la Sezione 3 è inserita la seguente Sezione 4:

**“SEZIONE 4  
DISCIPLINA APPLICABILE AI FORNITORI TRANSITORI**

**Articolo 45**

*Regolazione del servizio svolto dal FT<sub>D</sub>*

- 45.1 I FT<sub>D</sub> sono selezionati a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo gli indirizzi di cui al successivo articolo 49.
- 45.2 La fornitura del FT<sub>D</sub> decorre dal momento in cui dovrebbe essere attivato il servizio di *default* ai sensi del comma 33.1 e delle disposizioni di cui al Titolo 2, Sezione 3 del TIMG.
- 45.3 La fornitura del FT<sub>D</sub> ha durata massima di 6 (sei) mesi, salvo quanto previsto al comma 45.7 e si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni entro il predetto termine:
- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:
    - i. di un contratto di fornitura con un nuovo venditore, secondo la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14, della deliberazione 138/04;

- ii. di un nuovo contratto di fornitura, a condizioni di mercato, con il medesimo FT<sub>D</sub>;
  - b) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai clienti finali che ne hanno diritto;
  - c) il punto di riconsegna è oggetto di discatura, richiesta dal cliente finale o ai sensi di quanto previsto al comma 45.5.
- 45.4 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del FT<sub>D</sub>.
- 45.5 Decorsi 5 (cinque) mesi di fornitura transitoria senza che si sia verificata una delle condizioni di cui al comma 45.3 lettere a) e b), il FT<sub>D</sub> richiede la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura secondo le disposizioni di cui al Titolo II del TIMG relative ai casi di clienti finale moroso. L'impresa distributrice è tenuta a concludere la procedura di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
- 45.6 Nei casi in cui la fornitura transitoria avvenga ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG, l'impresa di distribuzione è tenuta a continuare a porre in essere le attività di cui al comma 17.5 del TIMG e il FT<sub>D</sub> non è tenuto a richiedere la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura. Decorsi 6 (sei) mesi di fornitura transitoria, l'impresa di distribuzione è comunque tenuta a erogare il servizio di *default* e valgono le disposizioni di cui al comma 17.6 del TIMG.
- 45.7 Nei casi in cui la fornitura transitoria avvenga nei confronti di punti di riconsegna non disalimentabili, l'FT<sub>D</sub> prosegue la fornitura fino all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato al comma 35"

#### **Articolo 46**

##### *Condizioni di erogazione del servizio*

- 46.1 Il FT<sub>D</sub> applica le medesime condizioni di erogazione del servizio di *default* definite per l'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 34.
- 46.2 Il FT<sub>D</sub> effettua, entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio della fornitura transitoria le medesime comunicazioni previste, nei confronti del cliente finale, al comma 33.3, specificando altresì che il FT<sub>D</sub> è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet.

#### **Articolo 47**

##### *Rapporti con l'impresa di distribuzione e procedure di subentro*

- 47.1 Ciascuna impresa di distribuzione che si avvale del FT<sub>D</sub> comunica la richiesta di attivazione della fornitura del FT<sub>D</sub> secondo i tempi previsti dal comma 31.3, lettera a) indicando i medesimi dati di cui al comma 31.4. La richiesta deve essere trasmessa mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui all'Allegato B della deliberazione 353/2012/R/gas.

- 47.2 L'impresa di distribuzione effettua, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio della fornitura transitoria, le medesime comunicazioni di cui al comma 31.6.
- 47.3 Il FT<sub>D</sub> subentra:
- a) di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dai rispettivi codici di distribuzione, a decorrere dalla data di inizio della fornitura transitoria, nei rapporti contrattuali conclusi con il precedente esercente con le imprese di distribuzione;
  - b) nella disponibilità dell'intera capacità di stoccaggio conferita per le esigenze di modulazione dei clienti finali relativi ai punti per i quali eroga la fornitura transitoria. Tale diritto è esercitato in deroga ai termini previsti nei codici di stoccaggio, entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio della fornitura transitoria;
  - c) di diritto nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.
- 47.4 Al fine di quanto previsto al comma 47.3, lettera a):
- a) l'impresa di distribuzione che presenta richiesta di inizio fornitura comunica, entro il medesimo termine della richiesta, all'impresa di trasporto interconnessa a monte, il codice del punto di consegna identificativo dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna oggetto della richiesta, nonché il nominativo dell'utente ovvero degli utenti del proprio impianto di distribuzione cui subentra il fornitore transitorio FT<sub>D</sub>;
  - b) il fornitore transitorio FT<sub>D</sub> richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di inizio della fornitura.
- 47.5 In ogni caso, in relazione al subentro del fornitore transitorio FT<sub>D</sub>, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.4, 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione 137/02.

## **Articolo 48**

### *Meccanismi di reintegrazione morosità*

- 48.1 Ciascun FT<sub>D</sub> partecipa al meccanismo di perequazione specifica della morosità relativo a tutti i clienti serviti secondo le medesime modalità di quantificazione e i medesimi criteri di riconoscimento previsti ai sensi dell'articolo 43.
- 48.2 Ai fini della quantificazione dell'ammontare da riconoscere a ciascun FT<sub>D</sub> ai sensi del comma 48.1, gli oneri della morosità di cui al comma 43.3 sono determinati considerando pari a zero gli importi relativi al meccanismo di anticipo crediti non riscossi, di cui all'Articolo 42.

## **Articolo 49**

### *Indirizzi applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori transitori*

- 49.1 L'impresa di distribuzione seleziona uno o più FT<sub>D</sub> sulla base di una procedura a evidenza pubblica trasmettendo a tale fine all'Autorità una proposta di puntuale aggiornamento del codice di rete coerente con i criteri di cui al comma 49.3.
- 49.2 In alternativa a quanto previsto dal comma 49.1, l'impresa di distribuzione può avvalersi del FT<sub>D</sub> selezionato dall'Acquirente Unico in esito a procedure ad evidenza pubblica effettuate sulla base degli indirizzi di cui al presente articolo.
- 49.3 La procedura a evidenza pubblica deve essere coerente con i seguenti criteri:
- a) il soggetto che intende partecipare alla procedura deve essere iscritto all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del decreto legislativo 164/00 e avere requisiti di professionalità e di affidabilità patrimoniale nonché essere disposto ad erogare il servizio per un periodo non inferiore a due periodi di riferimento;
  - b) la selezione potrà avvenire anche attraverso una differenziazione del territorio in aree di prelievo appositamente individuate;
  - c) il periodo di riferimento dovrà coincidere con uno o più anni termici; in prima applicazione il periodo di riferimento è compreso tra l'1 maggio 2013 e il 30 settembre 2013;
  - d) i soggetti partecipanti effettuano offerte rispetto alla parte variabile della componente commercializzazione.
- 49.4 L'Acquirente Unico definisce e pubblica sul proprio sito un Regolamento disciplinante le procedure concorsuali.
- 49.5 Due mesi prima dall'espletamento delle procedura ad evidenza pubblica, ciascuna impresa di distribuzione interessata comunica all'Acquirente Unico, secondo le modalità da questi definite, di volersi avvalere, per il periodo di riferimento, del FT<sub>D</sub>. In prima applicazione, il termine per la comunicazione è fissato al 28 febbraio 2013.
- 49.6 L'Acquirente unico pubblica sul proprio sito internet i dati identificativi dei FT<sub>D</sub>, specificando eventuali limiti e condizioni di operatività.”

## **Articolo 2**

### *Modifiche al TIMG*

- 2.1 Il TIMG è modificato nei termini di seguito riportati:
- a) al comma 13.3 le parole “almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della” sono sostituite con le parole “entro la fine del secondo mese antecedente la”;
  - b) il comma 13.6 è sostituito dal seguente comma:  
“ 13.6 A seguito della *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* l'impresa di distribuzione applica la disciplina prevista per il *Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabile morosi* di cui all'articolo 17”;

- c) al comma 15.1, lettera b) sono eliminate le parole “*a punti di riconsegna disalimentabili morosi*”.

### **Articolo 3**

#### *Modifiche alla deliberazione 138/04*

3.1 Dopo l'articolo 16.2 è aggiunto il seguente articolo:

“16.2bis Qualora la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, di cui al comma 16.2, lettera b), non sia possibile per indisponibilità del cliente finale medesimo, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito dei quali l'utente può richiedere l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna ai sensi dell'articolo 10 del TIMG.”

3.2 All'articolo 16.4, lettera e), dopo il punto ii), è inserito il seguente punto:

“iii. scioglimento del contratto per motivi diversi da quelli di cui ai punti i) e ii);”.

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni transitorie*

4.1 L'impresa di distribuzione garantisce l'erogazione del servizio di *default* di cui al Titolo IV Sezione 2 del TIVG, nonché l'attivazione della fornitura transitoria di cui al comma 4.2, con decorrenza dall'1 febbraio 2013 facendo seguito alle richieste di cessazione amministrativa sino ad allora pervenute nei termini di cui al comma 4.5. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al TIMG, con le seguenti modifiche:

- i. in luogo di quanto previsto al comma 5.9, del TIMG, qualora la revoca della richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* pervenga all'impresa di distribuzione successivamente al giorno antecedente l'intervento programmato, la revoca è considerata non pervenuta e l'impresa di distribuzione comunica, entro 1 giorno lavorativo, all'utente del servizio di distribuzione che è tenuto ad effettuare una richiesta di riattivazione della fornitura ai sensi dell'articolo 7, del TIMG;
- ii. non si applica quanto previsto all'articolo 8 del TIMG, ma l'impresa di distribuzione è tenuta a riattivare il punto di riconsegna alla data di efficacia della sostituzione, ovvero alla prima data successiva indicata dal cliente finale, qualora il punto di riconsegna oggetto di una richiesta di accesso per sostituzione risulti chiuso per sospensione della fornitura per morosità.

4.2 Sino all'operatività del FT<sub>D</sub> individuato in esito alle procedure di cui all'articolo 49 del TIVG, e comunque non oltre il 30 aprile 2013, in via del tutto eccezionale, il FUI territorialmente competente può esercitare, su richiesta dell'impresa distributrice, le funzioni di fornitore transitorio di cui al Titolo IV Sezione 4 del TIVG.

4.3 Nei casi di cui al comma 4.2:

- a) ciascuna impresa di distribuzione interessata comunica, entro il 7 gennaio 2012, al FUI competente territorialmente di volersi avvalere della facoltà di cui al comma 4.2;
  - b) le imprese di distribuzione che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4.2 versano al Conto per i servizi di ultima istanza di cui all'articolo 97 quater del RTDG l'incremento  $\Delta t(cot)_t$  della componente  $t(cot)_t$ , di cui al comma 37.3, lettera a) del TIVG.
  - c) si applicano le medesime previsioni di cui al Titolo III Sezione 4 del TIVG relativamente alle condizioni di attivazione ed erogazione della fornitura ai clienti finali.
- 4.4 Il FUI che effettua la fornitura transitoria ai sensi del comma 4.2 partecipa al meccanismo di perequazione specifica della morosità secondo le medesime modalità di quantificazione e i medesimi criteri di riconoscimento previsti ai sensi dell'articolo 43 del TIVG.
- 4.5 L'impresa di distribuzione attiva il servizio di *default* o la fornitura transitoria di cui al comma 4.2 con effetto dall'1 febbraio 2013:
- a) nei casi di cui al comma 16.2, lettera c) della deliberazione 138/04, relativamente alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione medesima, qualora non sia pervenuta o non vada a buon fine una richiesta di accesso per sostituzione della fornitura, ai sensi dell'articolo 14 della medesima deliberazione, anche se la richiesta porta come decorrenza l'1 gennaio 2013;
  - b) nei casi di cui all'articolo 13 del TIMG, relativamente alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi del medesimo articolo, anche qualora la richiesta porti come decorrenza l'1 gennaio 2013;
  - c) nei casi di cui all'articolo 18 del TIMG, relativamente alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 16 del TIMG, anche se la richiesta porta come decorrenza l'1 gennaio 2013;
  - d) nei casi di risoluzione del contratto di distribuzione, di cui all'articolo 26bis della deliberazione 138/04, verificatisi nel mese di gennaio 2013, relativamente ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera b), del TIVG.

## **Articolo 5**

### *Disposizioni finali*

- 5.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce:
- a) i criteri per le procedure ad evidenza pubblica per l'identificazione del FT<sub>D</sub> effettuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49 del TIVG;
  - b) i criteri di riconoscimento dei costi di fatturazione sostenuti dall'impresa di distribuzione nei casi in cui non si avvalga del FT<sub>D</sub>;

- c) le disposizioni alla Cassa Conguaglio relative alla quantificazione e liquidazione dei meccanismi di remunerazione di cui all'articolo 48, del TIVG e al comma 4.4.
- 5.2 L'articolo 4 della deliberazione 166/2012/R/com è soppresso.
- 5.3 Il presente provvedimento, la deliberazione 138/04, la deliberazione 166/2012/R/com, il TIVG e il TIMG, come modificati dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*